

Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza

N.300/A/1/43384/116/1

Roma, 17 giugno 2003

OGGETTO: Articolo 9 del decreto legislativo 30.4.1992, n.285, come modificato dal decreto legislativo 15.1.2002, n.9.
Disposizioni per le competizioni ciclistiche su strada.

- AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

- AI SIGG.RI COMMISSARI DI GOVERNO
PER LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO-BOLZANO

- AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA
VALLE D'AOSTA AOSTA

- e, per conoscenza,
- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA
DEI CARABINIERI ROMA

- AL COMANDO GENERALE DELLA
GUARDIA DI FINANZA ROMA

- AI SIGG.RI DIRIGENTI DELLE DIREZIONI
INTERREGIONALI DELLA POLIZIA DI STATO LORO SEDI

- AI SIGG.RI QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

- AI SIGG.RI DIRIGENTI DEI
COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI

Il decreto legislativo 15 gennaio 2002, n.9 ha modificato in modo significativo le disposizioni dell'articolo 9 del codice della strada in tema di competizioni sportive su strada.

In particolare, per quanto riguarda le gare ciclistiche che interessano più comuni è stato trasferito alle regioni e alle province autonome il potere autorizzativo e, nel contempo, è stato disciplinato lo svolgimento di tali manifestazioni sotto il profilo della sicurezza stradale, prevedendo la presenza di una scorta da parte di uno degli organi di polizia stradale di cui all'art.12, c.1, del codice, o di una scorta tecnica effettuata da personale specificamente abilitato.

Quanto precede, unitamente alla recente approvazione del "Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada" (provvedimento dirigenziale 27.11.2002, su G.U. n.29 del 5.2.2003), che completa ed attua le nuove previsioni del citato articolo, impone la revisione delle direttive impartite con le circolari n.300/A/26784/116/1 del 13 ottobre 1997 e n.300/A/55805/116/1 dell'8 novembre 1998, allo scopo di fornire disposizioni operative e procedurali più aderenti al nuovo assetto della materia, soprattutto per quanto riguarda i provvedimenti di sospensione temporanea della circolazione o di chiusura della strada.

In particolare, con la presente direttiva, si intendono disciplinare:

- i riflessi procedurali del trasferimento della competenza in materia di rilascio dell'autorizzazione alla competizione;
- la specifica disciplina della circolazione in relazione all'obbligo di una scorta di viabilità per regolamentare il traffico in occasione del transito;
- i contenuti del provvedimento di sospensione temporanea della circolazione.

1. AUTORIZZAZIONI PER LE COMPETIZIONI CICLISTICHE SU STRADA

Con la modifica del comma 1 dell'articolo 9, è stato previsto il trasferimento della competenza in materia di rilascio delle autorizzazioni delle competizioni ciclistiche, che interessano più comuni, dal prefetto alla regione e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

1.1. Intese con gli enti che rilasciano l'autorizzazione

Per effetto di questo trasferimento, alcuni aspetti della procedura di rilascio delle autorizzazioni sono sostanzialmente mutati, atteso che modalità e tempi del procedimento di rilascio dei titoli autorizzativi sono fissati dalle regioni, dagli enti locali da esse delegati, e dalle province di Trento e di Bolzano nell'esercizio della propria autonomia.

Tuttavia, allo scopo di permettere un coordinamento più efficace tra soggetti istituzionali diversi, in ragione del fatto che i poteri dispositivi sulla disciplina della circolazione, connessa all'effettuazione della competizione ciclistica, spettano ancora al prefetto, si ritiene opportuno che, anche avvalendosi dello strumento della conferenza di servizi, siano attivati tavoli di concertazione con gli enti competenti o delegati al rilascio dei titoli autorizzativi e con tutti gli altri soggetti, che in vario modo concorrono all'organizzazione ordinaria delle maggiori competizioni sportive (rappresentanti della Federazione ciclistica italiana, di enti di promozione sportiva o di società sportive), nonché con i rappresentanti delle Forze dell'Ordine e degli enti proprietari delle strade, in modo da assicurare una preventiva analisi delle realtà locali, del fenomeno circolatorio, delle esigenze di libertà di manifestazione e delle conseguenti necessità provvedimentali ed organizzative.

Oggetto di tali intese può essere, a titolo esemplificativo, la comunicazione tempestiva da parte dell'ente locale dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione all'effettuazione della gara ciclistica, per consentire al

prefetto l'adozione del provvedimento di sospensione della circolazione o di chiusura della stessa. Tale comunicazione, opportunamente corredata degli elementi conoscitivi circa la natura e l'importanza dell'evento – se non già oggetto della citata preventiva analisi – nonché il percorso e il numero dei concorrenti, può costituire anche utile riferimento per l'Autorità provinciale di pubblica sicurezza, ai fini della predisposizione dei servizi a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Nell'ambito dei lavori della conferenza di servizi potranno trovare attenta valutazione anche le problematiche relative all'interferenza delle manifestazioni ciclistiche con la fluidità della circolazione, in special modo nelle zone o nei periodi dell'anno caratterizzati da maggior movimento veicolare, anche alla luce del valore sociale ed educativo della manifestazione.

Inoltre, sulla base della consolidata esperienza di questi ultimi anni, potranno trovare efficiente soluzione i possibili momenti di frizione tra l'ente che rilascia l'autorizzazione alla gara ciclistica e l'ente che ha la responsabilità dell'ordinato svolgersi della circolazione stradale, evitando di precludere lo svolgimento della competizione se non quando la manifestazione determini il blocco della circolazione su arterie di prioritario interesse di collegamento o per periodi di tempo incompatibili con le esigenze generali della circolazione, senza possibilità di individuare itinerari alternativi per il traffico da deviare.

1.2. Pianificazione delle competizioni

Nel rispetto dell'autonomia degli enti concedenti, le intese in argomento potranno prevedere, in quanto possibile, anche il consolidato meccanismo della pianificazione delle competizioni ciclistiche previsto dalle direttive del 1997 e del 1998, che ha fornito positivi risultati nella regolamentazione del settore delle manifestazioni ciclistiche, permettendo di contemperare in anticipo le esigenze di valorizzazione della promozione sportiva con l'ordinato svolgersi della circolazione stradale, anche

individuando nuove date di svolgimento o proposte di itinerari alternativi, nei casi in cui non sia possibile aderire alle richieste dagli organizzatori.

1.3. Definizione dei contenuti delle autorizzazioni

Allo scopo, infine, di promuovere l'uniformità di contenuti dei provvedimenti autorizzativi, che appare indispensabile per l'attività di controllo e per l'adozione dei provvedimenti di sospensione o chiusura della circolazione, pur nel rispetto del nuovo assetto istituzionale e delle relative competenze, si ritiene opportuno suggerire di valutare in sede conferenza di servizi che l'adozione di un modulo uniforme di autorizzazione amministrativa che potrebbe ispirarsi al modello allegato (**all.1**), non dissimile da quello già in uso ai sensi della direttiva n.300/A/26784/116/1 del 13.10.1997 opportunamente adeguato alla nuova normativa.

1.4. Profili di interesse per l'ordine e la sicurezza pubblica

La modifica dell'articolo 9 non ha innovato nulla in materia di rapporti tra Autorità provinciale di pubblica sicurezza e soggetti concedenti le autorizzazioni per lo svolgimento di competizioni ciclistiche sulle strada.

Pertanto, sebbene non previsto dal legislatore del codice della strada e sulla base dell'esperienza derivante dall'applicazione della direttive impartite nel 1997, è opportuno prevedere nelle intese con gli enti locali interessati che della richiesta di autorizzazione sia data notizia alla Questura, al fine di acquisire, anche con la procedura del silenzio-assenso, la conferma della mancanza di motivi ostativi allo svolgimento della manifestazione per ragioni di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

2. SCORTA DEGLI ORGANI DI POLIZIA STRADALE E/O TECNICA

Secondo le disposizioni dell'art.9, c.6 bis del codice, salvo il caso in cui la competizione si svolga in luogo chiuso al traffico, nel provvedimento di autorizzazione della competizione ciclistica su strada può essere prescritto agli organizzatori l'obbligo di avvalersi di una scorta per garantire la tutela di primarie esigenze di sicurezza della circolazione e dell'incolumità dei concorrenti.

In questo caso, l'ente che rilascia l'autorizzazione può disporre, con specifica prescrizione, che la scorta sia effettuata da uno degli organi di polizia stradale di cui all'art.12, c.1 del codice, autonomamente oppure con l'ausilio di una scorta tecnica effettuata da personale abilitato, ovvero che il servizio sia svolto dalla sola scorta tecnica.

Qualora l'ente abbia prescritto la scorta di polizia stradale, l'organo di polizia adito può, a sua volta, autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece o in suo ausilio, di una scorta tecnica formata da personale abilitato.

Anche allo scopo di non distogliere eccessivamente gli organi di polizia dagli altri prioritari compiti istituzionali, appare utile richiamare l'attenzione sull'opportunità che, nelle intese con gli enti concedenti, l'imposizione della scorta di uno degli organi di polizia stradale previsti dall'art.12, c.1 del codice, sia limitata solo a quelle manifestazioni agonistiche che per la notevole affluenza di pubblico, il numero dei concorrenti, il tipo ed i tracciati delle strade, nonché per il volume di traffico lungo l'itinerario, richiedono una valutazione più accurata delle situazioni contingenti che potrebbero costituire un concreto pericolo per la sicurezza della circolazione.

In tutti gli altri casi sarà prescritta la scorta tecnica a cura di personale abilitato che, nel nuovo assetto normativo, può sostituire completamente l'intervento di segnalazione svolto dagli organi di polizia stradale.

3. DISCIPLINA DEL TRAFFICO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE

La competizione sportiva su una strada aperta al traffico si concretizza in una serie continua di condotte pericolose per la circolazione stradale, riferite alla velocità, alla posizione sulla carreggiata dei veicoli partecipanti alla manifestazione, al sorpasso, ecc. .

Per questa ragione, la nuova disciplina dell'art.9, riproducendo un orientamento già consolidato sulla base degli indirizzi forniti con le direttive del 1997 e del 1998, prevede che per tutte le gare ciclistiche sia necessaria una specifica regolamentazione della circolazione che può consistere nella sospensione temporanea del traffico nell'imminenza e durante il transito dei concorrenti oppure nella chiusura totale della strada a tempo determinato.

La scelta dello strumento da utilizzare, caso per caso, compete in via esclusiva all'autorità a cui è affidata la disciplina del traffico: il prefetto, per le competizioni che si svolgono fuori dei centri abitati, il sindaco per le manifestazioni che si snodano esclusivamente all'interno dei centri abitati.

3.1. Chiusura della strada

Anche allo scopo di contemperare le esigenze della promozione sportiva con quelle della libera circolazione sulle strade, si ritiene che, per la tutela dei concorrenti e della sicurezza degli altri utenti della strada e salvo i casi in cui sia necessaria la chiusura della strada per un certo periodo di tempo, sia di norma sufficiente la sospensione temporanea del traffico in occasione del transito dei concorrenti.

Il ricorso al provvedimento di chiusura della strada per un certo periodo, infatti, deve considerarsi eccezionale e limitato a quelle situazioni in cui per la particolare natura della manifestazione (ad esempio: gare internazionali o a tappe), per l'elevato numero dei partecipanti e per le caratteristiche del percorso e le modalità di svolgimento (ad esempio: un

percorso breve e ripetitivo), non sia possibile tutelare la sicurezza della circolazione e dei concorrenti in diverso modo.

Il provvedimento di chiusura della strada deve in ogni caso essere opportunamente motivato e deve essere reso noto agli utenti della strada, con adeguato anticipo e nelle forme previste dalle vigenti disposizioni.

3.2. Ordinanza di sospensione della circolazione

Lo svolgimento della manifestazione sportiva sulla strada non è per sua natura compatibile con la normale circolazione dei veicoli. A fronte dell'autorizzazione allo svolgimento di una gara, pertanto, si impone sempre la necessità di prevedere un'adeguata regolamentazione della circolazione mediante l'adozione di un'ordinanza di sospensione temporanea del traffico o di limitazione della circolazione.

Questo provvedimento, che deve essere formalmente distinto dall'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione, anche in ragione della diversa funzione e dei diversi destinatari dei due atti, deve consentire una regolamentazione flessibile della validità temporale del divieto di circolazione imposto sulla strada durante il passaggio dei concorrenti e della carovana ciclistica al seguito, in modo che, da un lato, sia limitato il disagio degli altri utenti della strada e, dall'altro, la tutela dei partecipanti alla manifestazione sia effettivamente attuata per il tempo necessario al transito in una determinata località.

3.2.1. Procedura per l'emissione

L'ordinanza di sospensione temporanea della circolazione consegue al rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento della competizione sportiva su strada e deve essere richiesta dall'ente che autorizza la manifestazione attraverso una comunicazione che deve pervenire almeno 5 giorni lavorativi prima della data fissata per lo svolgimento della gara.

Tuttavia, anche allo scopo di predisporre con opportuno anticipo l'attività istruttoria necessaria all'adozione dell'ordinanza, è possibile avviare il procedimento anche sulla base di una comunicazione da parte degli organizzatori corredata di una copia dell'istanza di rilascio dell'autorizzazione rivolta all'ente competente ai sensi dell'art.9 del codice.

L'emissione dell'ordinanza di sospensione della circolazione è in ogni caso subordinata all'acquisizione di copia dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.9, c.1 del codice.

Ferma restando la facoltà di indicare quelle prescrizioni particolari che si rendano necessarie in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo, nonché alle modalità di svolgimento della manifestazione, nel rispetto delle prerogative dell'Autorità che rilascia l'autorizzazione, è stato predisposto l'allegato facsimile (**all.2**) di provvedimento di sospensione o di limitazione temporanea del traffico, che contiene le prescrizioni generali e di massima.

3.2.2. Efficacia del provvedimento

Il provvedimento interessa il tratto di strada compreso tra il cartello mobile che indica l' "inizio gara ciclistica" e quello che indica la "fine gara ciclistica" (art.360 Reg.Esec. CdS).

Salvo casi particolari – quali, ad esempio, gare internazionali o gare a tappe per le quali dovranno essere previste le opportune deroghe su richiesta degli organizzatori - per contemperare le cennate esigenze di circolazione, l'ordinanza dovrà prevedere che il veicolo con il cartello mobile che indica "inizio gara ciclistica" non transiti con troppo anticipo rispetto al primo concorrente, ovvero che il veicolo di chiusura, recante il cartello mobile "fine gara ciclistica" non si attardi troppo rispetto all'ultimo gruppo di concorrenti ancora in gara e che, comunque, tra i due veicoli non intercorra un intervallo di tempo superiore complessivamente a 15 minuti.

Gli organi di polizia stradale o il personale in servizio di scorta tecnica dovranno essere opportunamente sensibilizzati affinché verifichino che il veicolo di apertura della corsa e quello di chiusura mantengano il rispetto dei limiti temporali imposti nell'ordinanza di sospensione o di limitazione della circolazione.

3.2.3. Pubblicità del provvedimento

La pubblicità del provvedimento di sospensione o di limitazione e l'attuazione delle misure necessarie alla sua efficacia sono affidate alle operazioni di regolazione del traffico effettuate dal personale degli organi di polizia stradale ovvero, in mancanza, alle segnalazioni manuali poste in essere dal personale della scorta tecnica e da quello dell'organizzazione che staziona in corrispondenza di intersezioni o punti critici, in concomitanza con il movimento dei concorrenti, a partire dal momento del transito del veicolo di testa della carovana ciclistica con il pannello "inizio gara ciclistica"; il ritorno alla normalità della circolazione deve coincidere con il transito del veicolo con il pannello "fine gara ciclistica".

3.3. Personale di vigilanza alle intersezioni e nei punti sensibili

Per garantire la sicurezza dei concorrenti, l'ordinanza di sospensione della circolazione deve contenere anche la specifica prescrizione per gli organizzatori di predisporre un adeguato servizio di segnalazione in corrispondenza delle intersezioni o degli sbocchi delle strade che comunque si immettono su quella percorsa dalla carovana ciclistica, allo scopo di rendere tempestivamente informati gli utenti che vi circolano dell'imminente transito della gara e, quindi, dell'efficacia del provvedimento di sospensione della circolazione.

Diversamente da quanto previsto per la scorta tecnica che segue i concorrenti, il personale utilizzato per tali segnalazioni non necessita di specifica abilitazione e ad esso non si applicano le disposizioni del Disciplinary per le scorte tecniche sopra richiamato.

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

PG